

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 18/11/2012

Fatto e diritto

La presente controversia concerne unicamente la valutazione in diritto delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle rate conseguenti alla prima (il cui pagamento risulta pacificamente effettuato dal contribuente) per il perfezionamento del condono ex art. 12 L. 27.12.2002 n. 289. Nella specie lo la. usufruiva del condono relativo ai ruoli iscritti fino a tutto l'anno 2000 pagando la prima rata pari a euro 5.831,74 ed omettendo il pagamento della residuo importo. A fronte di tale comportamento l'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio emetteva provvedimento di diniego della definizione ex art. 12 sopra citato chiedendo il pagamento dell'intero importo dovuto dal contribuente.

Il contribuente stesso presentava ricorso contro tale provvedimento che veniva accolto dalla CTP di Varese con sentenza n. 87/03/10, depositata il 15.6.2010 che accoglieva la tesi del contribuente a tenore della quale il mancato pagamento delle rate successiva alla prima non renderebbe inefficace il condono come ritenuto dall'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado ribadendo la sua tesi comportante la decadenza dal condono e richiamando la normativa in vigore e la giurisprudenza .

Si costituiva il contribuente ribadendo la legittimità della tesi condivisa dai primi giudici e supportando tale convincimento con riferimenti giurisprudenziali a se favorevoli. La Commissione decideva la controversia alla udienza del 20.1.2012 come da dispositivo riprodotto in calce per i seguenti motivi.

La Commissione condivide quanto sostenuto dalla Suprema Corte con sentenza in data 6.10.2010 n. 20746 che fa riferimento alla natura di condono demenziale per la sanatoria prevista dall'art. 12 sopra citato. La Suprema Corte ha chiaramente messo in evidenza la differenza strutturale tra tale tipo di condono e quelli previsti dagli artt.7,8,9,15,16 della stessa legge.

Dalla mancata previsione per il condono ex art. 12 di una norma quale quella prevista per altre forme di condono in senso conservativo in caso di omesso pagamento delle rate successive alla prima i primi giudici hanno correttamente fatto derivare il principio per cui nel caso che ci occupa non può ritenersi verificata la definizione della lite pendente essendo inefficace la sanatoria. Alla luce di tale principio condiviso da questa commissione deve essere accolto l'appello dell'Ufficio con riforma della sentenza impugnata. La particolare natura della controversia e la esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto rendono conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'ufficio e riforma l'impugnata sentenza. Spese compensate.